

**Oltre la rilevazione del plagio verso la  
qualità della didattica e della ricerca**


**30 Novembre 2012, Bologna**

Alma Mater Studiorum, Rettorato, Sala VIII Centenario

# **IL PLAGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E CASI GIURISPRUDENZIALI**

**Prof. Avv. Alberto Musso**

*Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Bologna*




# IL PLAGIO

---

Falsa attribuzione della **paternità** di un'opera dell'ingegno, in **qualsiasi tempo dalla sua creazione**.


**Art. 20 l.d.a.:** indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera (...), ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (...).



# CODICE ETICO DELL'ALMA MATER STUDIORUM (ART. 4.4)

---


Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.



## MARZIALE, EPIGRAMMI, I, 29

---

**[A un plagiario]** *Si dice in giro, Fidentino, che tu le mie poesie | reciti in pubblico come se fossero le tue. | Te le regalerò, se vuoi che si dicano mie: comprale | se vuoi che si dica che sono tue, e non saranno più mie* (trad. it. di G. Lipparini, Zanichelli, 1950)



# LA CONTRAFFAZIONE


---

È la violazione dei diritti economici di sfruttamento dell'autore (riproduzione, pubblicazione, diffusione, elaborazione abusive, ecc.) finché tali diritti sussistono (attualmente per settant'anni *p.m.a.*). Infatti:

Art. 12, 1° e 2° comma, l.d.a.:

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato (...).




# RAPPORTO PLAGIO-CONTRAFFAZIONE

---

Può sussistere:

- contraffazione senza plagio
- plagio senza contraffazione
- contraffazione con plagio
- “autoplagio” (*recte*: “autocontraffazione”)




## Art. 171, 1° comma, L.D.A.

---

Salvo quanto disposto dagli artt. 171-bis e 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (...);
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge (...).




## Art. 171, 2° comma, L.D.A.

---

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera (...).






# UNA NECESSARIA PRECISAZIONE: *IDEA v. EXPRESSION*

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (c.d. “Accordo TRIPs”) firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994. Art. 9 (2):

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Legge sul diritto d’Autore, art. 2, n. 8):


[Sono altresì protetti] i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di **creazione intellettuale** dell’autore. **Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (...).**



# TIPOLOGIE DI PLAGIO/CONTRAFFAZIONE

---


- Testuale (artt. 13 e segg., l.aut.)
- Mascherato
- Evolutivo (art. 18 l.aut.)
- Trasformativo (o “eterogeneo”): caso “Puppets”; caso Mazzotta.
- Consistente in opera derivata, originale e creativa, ma senza menzione od autorizzazione dell’autore originario (es. caso Stoker/Murnau): art. 4 l.d.a



# PLAGIO/CONTRAFFAZIONE PARZIALE...


---

Art. 19, 2° comma, l.d.a.: [i diritti d'autore] hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.



## ... E L'ECCEZIONE DI CITAZIONE (ART: 70 L.D.A.)


1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali (...).
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.



# TIPOLOGIE DI OPERE NON COSTITUENTI PLAGIO

---

- Opere ispirate o “ricreate” da mere idee, situazioni o concetti altrui (es. parodie; variazioni musicali: art. 2, n. 2, l.d.a.).
- Opere che riprendono la trama o la struttura altrui, ma in maniera sufficientemente generale (caso “La bicyclette bleu”, “Wind done gone”, “Niagara”)




# **CASS. CIV., SEZ. I, 28-11-2011, N. 25173**

## **SOC. ED. NOVECENTO C. CASA DI GOETHE**

---

Per escludere il plagio o la contraffazione dell'opera dell'ingegno, non sono sufficienti parziali diversità tra l'opera protetta dal diritto d'autore e l'opera realizzata dal terzo, dovendosi valutare la rilevanza di quelle difformità rispetto alle caratteristiche essenziali dell'opera protetta.




## **T. ROMA, 21-10-2011**

### **SOC. RETI TELEVISIVE IT. C. RAI-TV**

---

Per ravvisare una condotta plagiaria - nella fattispecie relativa ad opera audiovisiva - è necessario che l'idea che trova sviluppo nell'opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze e che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile




# **T. NAPOLI, 23-09-2009**

## **C. C. SOC. CASA ED. E. J.**

---


Nel plagio contraffattorio non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione nell'altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione ovvero riproduzione di quel nucleo individualizzante che caratterizza l'opera come originale, frutto dell'attività creativa dell'autore.





## CGE, 16-07-2009, N. 5/08 INFOPAQ INTERNATIONAL AS


La memorizzazione informatica di un estratto di un'opera, composto da **undici parole**, e la stampa del medesimo, possono rientrare nella nozione di **riproduzione parziale** ai sensi dell'art. 2 della direttiva n. 2001/29, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev'essere verificato dal giudice nazionale (...); per quanto riguarda le parti di un'opera, esse sono tutelate dal diritto d'autore laddove partecipino, in quanto tali, all'originalità dell'opera nel suo insieme; le diverse parti di un'opera beneficiano quindi di una tutela ai sensi della disposizione citata a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa; tenuto conto dell'esigenza di un'interpretazione ampia della portata della tutela conferita dall'art. 2 citata direttiva, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l'originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell'autore di tale articolo; simili frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista dall'art. 2, lett. a), della direttiva.



## T. TORINO, 24-04-2008 IACOVONI C. SOC. FIAT AUTO

---

Deve escludersi la sussistenza del plagio di un'opera cinematografica allorché la nuova opera si fondi sì sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva (nella specie, il tribunale ha ritenuto insussistente il plagio in considerazione del fatto che la nuova opera si presentava diversa da quella precedente nella sequenza degli eventi, nello svolgimento temporale del fatto, nella caratterizzazione psicologica e sentimentale dei personaggi, nell'atmosfera e nelle inquadrature).




## T. MILANO, 21-01-2008

# WATTERSON C. SOC. SAMA DIFFUSIONI

---

Costituisce plagio la riproduzione non autorizzata su capi di abbigliamento, ancorché «in negativo» (cioè invertendo i tratti bianchi e neri), dell'immagine di un personaggio dei fumetti (nella specie, «Calvin»), ove di questo vengano pedissequamente imitate sia la fisionomia, sia la particolare posizione e l'espressione del viso, frequentemente utilizzati dall'autore ed espressivi del particolare carattere del personaggio.




## **T. NAPOLI, 18-12-2007**

### **VILLANOVA C. MAZZA**

---

Posto che, con riferimento alle opere scientifiche, la rielaborazione creativa va valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate, nonché all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera stessa, più che al contenuto intellettuale intrinseco, costituisce plagio di un testo storiografico il pedissequo ricalco e la continua citazione - in un lavoro altrui precedente, attinente almeno in parte allo stesso argomento - delle fonti documentali, quali ricercate e organicamente sistemate nell'ambito dell'opera originale.




# T. MILANO, 17-07-2007

## SORTINO C. SOC. RAI TRADE

---

Non configura violazione del diritto d'autore la ripresa virgolettata di alcune brevi parti di una tesi di laurea, consistenti in valutazioni e giudizi espressi da terzi intervistati ovvero in considerazioni personali dell'autore della tesi di laurea ed allo stesso correttamente attribuite.




# T. NAPOLI, 30-11-2007

## PISTILLI C. COM. CASERTA

---


La pedissequa riproduzione letterale di interi passi del lavoro di un autore costituisce plagio; nel caso di specie ne è prova inconfutabile l'esistenza di quattordici periodi identici per struttura, contenuto e lessico, senza alcuna citazione delle fonti.



## T. BOLOGNA, 09-02-2006

---

Il plagio consiste nell'appropriazione degli elementi creativi dell'opera altrui, non essendo sufficiente che una o più idee presenti in uno dei testi messi a confronto trovino collocazione anche nell'altro, ma occorrendo che si possa cogliere una vera e propria trasposizione, nell'opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che caratterizza come originale il volume di cui si assume la contraffazione; conseguentemente, non configurano plagio i frequenti riferimenti e citazioni in un'opera letteraria di un volume pubblicato da altro autore, se le due opere presentino struttura e finalità completamente diverse.




# CASS. CIV., SEZ. I, 23-11-2005, N. 24594

## BACALOV C. ENDRIGO

---


Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (nella specie, relativa all'asserito plagio di un'opera musicale consistente in quattro battute, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ommesso il richiesto accertamento circa la configurabilità di un segmento musicale composto da quattro battute come opera tutelabile).






## **CASS. CIV., SEZ. I, 27-10-2005, N. 20925 RACCANELLI C. TOURING CLUB IT.**

In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si caratterizza, rispetto all'opera originale, non in ragione di differenze individualizzanti, atte ad escludere la confondibilità, ma per la presenza di un riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un'idea, atteso che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, ed è illecita se realizzata senza il consenso dell'autore dell'opera originaria, e se questa non viene citata nelle forme d'uso, in quanto l'autore di quest'ultima ne ha il diritto esclusivo di elaborazione, così distinguendosi dal plagio, in cui l'opera posteriore rivela i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale, con differenze di mero dettaglio, volte al mascheramento della contraffazione (nella specie, la suprema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la sentenza di merito che aveva ritenuto che i disegni, riproducenti immagini della città di Venezia, inseriti in una guida turistica, costituissero elaborazione creativa non consentita e non invece plagio di disegni anteriori realizzati dall'attore, individuandone l'apporto creativo nella scelta di una rappresentazione bidimensionale e in bianco e nero anziché tridimensionale e a colori, come nell'originale).



## T. BARI, 09-12-2005, M. C. C. F. M.


La particolare natura assunta da un'opera dell'ingegno (scritti scientifici in materie giuridiche) pur imponendo al giudicante l'adozione di specifici criteri di valutazione, al fine di verificare se, ed in quale misura, l'opera realizzata tragga illecitamente elementi e caratteristiche da una precedente creazione intellettuale, non osta in sede cautelare all'accertamento del fumus boni iuris emergente dall'esame comparato degli scritti dei rispettivi autori, sulla scorta di particolari circostanze ed elementi caratterizzanti la suddetta opera (ordine logico degli argomenti, collegamento tra i concetti, riproduzione pedissequa di frasi ed espressioni), che, dando forma esteriore peculiare all'esposizione delle nozioni appartenenti alla comune conoscenza nella materia, rappresentano quello che viene comunemente definito come il nucleo individualizzante dell'opera, consentendo di affermare l'esistenza di un'attività di plagio-contraffazione.



## T. ROMA, 11-01-2004

---

Il plagio consiste nell'attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, con usurpazione della paternità, così distinguendosi dalla contraffazione (che rappresenta, invece, lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore), e può realizzarsi in varie forme, potendo consistere sia in una riproduzione non creativa (totale o parziale) dell'opera originaria, attraverso un'elaborazione non originale, sia in una riproduzione creativa, ma in realtà abusiva, in quanto mascherata e coperta da un lavoro di ritaglio, di trasferimento o di modifica di elementi unicamente formali, volto a camuffare la non originalità del pensiero.




# T. MILANO, 16-01-2006

## M. P. C. FORNACIARI

---

In tema di composizioni musicali, non è ravvisabile il plagio qualora il richiamo della precedente composizione in quella successiva si riduca, quanto al testo, a poche parole (nella specie l'espressione «estati dimenticate») espressive di un tema poetico riferibile ad un comune patrimonio universale, comunque inserite in un differente contesto complessivo, e riguardi, quanto alla musica, una parte priva di originalità e creatività e, come tale, non tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore.




# A. MILANO, 01-06-2004

## ROSSI C. FIORELLO (1)

---

Non costituisce plagio la ripresa da una poesia altrui di concetti e modalità espressive già ampiamente utilizzati, in ogni epoca, in letteratura (quali, nella specie, i concetti di amore, solitudine, desiderio della persona amata, confronto fra amore e fonte d'acqua, fra la donna amata ed un fiore).




# A. MILANO, 01-06-2004

## ROSSI C. FIORELLO (2)

---


Si intende per plagio «camuffato» (o «mascherato») la riproduzione dell'opera altrui con alcune varianti apparenti e non idonee a rendere la seconda produzione autonoma e diversa rispetto alla prima.



## **T. MILANO, 02-04-2003 ARRIGO C. SOC. RCS LIBRI (1)**

---

Ai fini della valutazione della sussistenza o meno del plagio, nel caso di opere di storia contemporanea, occorre avere riguardo non all'identità o meno di singole frasi, ma alla struttura complessiva dell'opera o del capitolo contestati, tenendo conto che il diritto d'autore non tutela solo la forma esterna, ma anche quella «interna», e cioè la struttura e concezione dell'opera, di cui devono essere enucleati gli elementi caratterizzanti che le conferiscono l'originalità creativa, e che l'elemento creativo dell'autore non risiede nelle scelte linguistiche, ma nella ricerca e selezione delle fonti (nella specie, per lo più, di cronaca giornalistica e, talvolta, giudiziaria) e nel loro collegamento secondo un ordine logico (e non solo temporale) che offra una soggettiva ricostruzione degli avvenimenti considerati.




## **T. MILANO, 02-04-2003 ARRIGO C. SOC. RCS LIBRI (2)**

---

Nel caso di plagio di un'opera storica, può essere accolta la richiesta di condanna dell'autore dell'opera plagiaria ad apportare al testo le necessarie correzioni, specificando, nelle edizioni successive, tutte le parti in cui egli si è riferito come fonte al testo dell'attore.






## T. ROMA, 12-08-2003

### C. L. C. SIAE

---

Nel raffronto tra due traduzioni di un medesimo testo letterario, al fine di valutare se la seconda costituisca plagio della prima, è necessario verificare se siano state introdotte varianti idonee a dar vita ad una nuova opera, percepibile come risultato di scelte espressive distinte, tenendo conto, peraltro, delle caratteristiche intrinseche della traduzione, nella quale è insita l'esigenza di fedeltà al testo originario, con la conseguenza che i margini di originalità e di autonomia sono in qualche modo circoscritti.




## **T. ROMA, 18-11-2002**

### **AIELLO C. COSTA**

---

Ricorre il plagio sia nell'ipotesi di riproduzione totale o parziale dell'opera altrui, ovvero di elaborazione «non creativa» della stessa, sia nell'ipotesi di elaborazione «creativa», ma senza superamento dell'individualità di rappresentazione dell'opera precedente ispiratrice, sia nell'ipotesi di trasformazione di questa da una in altra forma letteraria o artistica.




# T. ROMA, 23-05-2002

## BMG RICORDI C. DE GREGORI

---

Costituisce plagio l'utilizzazione, senza la preventiva autorizzazione dell'autore, del titolo e dei versi iniziali costituenti la parte saliente di una canzone nota al pubblico (nella specie, «prendi questa mano zingara») per una nuova composizione musicale, ancorché diversa per musica e ritmo.




# T. MILANO, 19-11-2001

## PISANI C. GIARDINI

---

Il richiamo di notizie appartenenti al patrimonio comune di conoscenze storiche e biografiche, quali quelle attinenti alla considerazione che personaggi storici, letterati e filosofi hanno avuto dell'autore (nella specie, Plutarco) assoggettato a rilettura critica, non costituisce plagio di un altrui brano letterario introduttivo di una precedente edizione critica dedicata agli scritti dello stesso autore.




# T. MILANO, 11-06-2001

## CIOSSANI C. TAMARO

---


Nel plagio-contraffazione di un'opera letteraria non è sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell'altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l'opera come originale, frutto dell'attività creativa dell'autore.



# T. BARI, 12-09-2000, ENTE AUTON. FIERA LEVANTE BARI C. SOC. PROMAD ITALIA

---


La legge sul diritto d'autore non tutela l'idea pubblicitaria in sé ma solo la sua forma esteriore; deve, perciò, escludersi l'esistenza di plagio quando la forma esteriore delle creazioni pubblicitarie in raffronto non sia identica (nella specie, il tribunale ha escluso il plagio in quanto le creazioni pubblicitarie, sorrette dalla stessa idea diffusa e priva di originalità, erano esteriorizzate in modo da non poter essere confuse).



# CASS. CIV., SEZ. I, 07-03-1997, N. 2089 SOC. ED. MOTTA C. SIAE

---

La riproduzione a fini illustrativi di opere protette (nella specie, in margine ad un'opera collettiva storico-enciclopedica), non costituendo citazione per scopi di critica, discussione o insegnamento, non rientra fra le utilizzazioni libere.




## **T. MILANO, 29-01-1996**

### **TAMARO C. SOC. COMIX**

---

La ripresa parodistica, intesa come antitesi sostanziale di altra opera realizzata per finalità comiche o satiriche attraverso la conservazione della forma esteriore ed il contestuale stravolgimento del senso dell'opera parodiata, non è classificabile tra le c.d. elaborazioni creative, dovendosi invece considerare come opera autonoma tutelata direttamente dal diritto d'autore, in quanto dotata di un'originalità e di un'individualità proprie.






## **A. PERUGIA, 22-02-1995, MOLLO C. DI STEFANO (CONF. A. CAGLIARI, 23-05-2006)**

---


Le direttive di controllo, sorveglianza, ingerenza, talvolta anche pregnanti, esercitate da un professore sullo svolgimento di una tesi di laurea, non impediscono che la tesi sia risultato precipuo dell'attività creativa del laureando tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore, per cui la riproduzione pressoché integrale di un'altrui tesi di laurea costituisce contraffazione di questa.



# CONCLUSIONE

---

Al di là del plagio/contraffazione testuale, vi è una tendenziale impossibilità di verificare con algoritmi od altre procedure “automatiche” il plagio, occorrendo un’analisi sia qualitativa sia quantitativa – non sempre univoca – alla luce dei criteri sopra indicati.



# RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

**Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca**  
a cura di Francesco Galgano

**Libro quinto: Lavoro art. 2575-2583**

**Alberto Musso**

**Diritto di autore sulle  
opere dell'ingegno  
letterarie e artistiche**


ZANICHELLI EDITORE BOLOGNA  
IL FORO ITALIANO ROMA




ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


Giorgio Spedicato  
**IL DIRITTO D'AUTORE  
IN AMBITO UNIVERSITARIO**





# RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI





ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**